

Indicazioni relative alla Procedura di Emergenza

Rev. 13 marzo 2020

Con riferimento ai DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, ovvero alla dichiarazione di emergenza a seguito della diffusione del CoVid-19 (Coronavirus), in merito allo svolgimento delle funzioni di controllo e certificazione di prodotto, nonché con riferimento alle note MIPAAFT n. 3662 del 6/3/2020 e n. 3846 del 10/3/2020, la **Struttura di Controllo presso la Camera di Commercio di Cosenza**, relativamente alle filiere "*DO Terre di Cosenza*" e "*Fichi di Cosenza DOP*", ha predisposto una "**Procedura di Emergenza**" per il rilascio delle certificazioni.

Per quanto attiene alle visite sorveglianza, le stesse sono rinviate come da disposizioni ministeriali.

Per quanto attiene all'attività di certificazione dei prodotti viene adottata la procedura di emergenza di seguito indicata.

In condizioni di emergenza, ovvero a seguito dichiarazione di emergenza, dichiarati da organi governativi superiori (Comune, Provincia, Regione, Stato nazionale), ovvero a seguito di condizioni di forza maggiore che NON consentano il normale espletamento della procedura di controllo e certificazione, sarà adottata una procedura di certificazione, volta a verificare in primis la regolarità documentale sui quantitativi di giacenza del prodotto da certificare, per come indicati sul *modello di richiesta di prelievo ai fini di certificazione*.

Si darà seguito al normale iter di certificazione, fino al punto in cui lo stesso sarà sostenibile ed applicabile in base alla situazione di emergenza; ovvero lo stesso si interromperà nella parte in cui sarà evidente l'impossibilità a proseguire in osservanza delle norme straordinarie emanate per la gestione dell'emergenza.

Per il completamento dell'iter, ovvero per il rilascio della relativa certificazione a cura della Struttura di controllo, qualora NON sussistano motivi emergenti dalle fasi già concluse, l'operatore richiedente la certificazione **dovrà autodichiarare la certificabilità del prodotto**, avvalendosi dei tecnici di parte, che hanno seguito lo sviluppo del prodotto atto a divenire DO (enologi, agronomi, esperti), ovvero *dichiarare la rispondenza ai parametri previsti dal disciplinare*.

L'operatore richiedente la certificazione, qualora il normale iter NON venga eseguito, è tenuto alla conservazione dei campioni di prodotto nel numero richiesto normalmente per la certificazione, che saranno successivamente prelevati alla ripresa del regolare flusso operativo di certificazione per il riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione. Ogni eventuale irregolarità rilevata sarà segnalata agli organismi competenti.

Se il campione viene prelevato o perviene alla Struttura di Controllo, in presenza del relativo rapporto di prova riguardante l'esame analitico (di laboratorio), lo stesso potrà essere sottoposto alla *Commissione di Degustazione Organolettica*. Qualora la stessa non potesse riunirsi, i poteri decisionali saranno avocati straordinariamente dal Presidente (o dal supplente), che provvederà all'assaggio dei campioni in autonomia ed alla redazione della documentazione di idoneità organolettica con o senza il supporto della segreteria. La modulistica sarà predisposta dalla



struttura di controllo ed inviata a mezzo mail al Presidente (o al suo supplente) secondo disponibilità.

L'emissione dell'attestato di idoneità, a cura della Struttura di Controllo, sarà frutto di attenta valutazione del rischio del permanere o rilasciare la certificabilità rispetto alla situazione emergenziale, laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti, con obbligo di verifica aggiuntiva da svolgersi a conclusione del periodo emergenziale.

Sull'attestato di idoneità rilasciato dalla Struttura di Controllo, sarà annotato che *l'attestato è stato rilasciato in situazioni di emergenza* seguendo l'iter specifico per far fronte a tali situazioni, *riportando le fasi concluse regolarmente e quelle che non è stato possibile eseguire secondo il normale iter.*

Qualora non fosse possibile effettuare "in presenza" la riunione del *Comitato di Certificazione*, si potrà fare ricorso all'utilizzo di strumenti di contatto a distanza (video/audioconferenza e/o mail per l'invio della documentazione e della decisione del Comitato), in caso di impossibilità ulteriore, le funzioni del Comitato di Certificazione saranno assunte dal Responsabile della Struttura di Controllo (in caso di impossibilità ulteriore, dal Responsabile del Piano dei Controlli).

In merito alla procedura sopra indicata, si rappresenta quanto di seguito:

- La richiesta di prelievo per certificazione da parte dell'operatore, va sempre presentata, a mezzo mail all'indirizzo agricoltura@cs.camcom.it nel medesimo periodo standard (dal 5 al 12 del mese), con i dati richiesti in base al modello.
- Verificate le giacenze di prodotto, su espressa indicazione della struttura di controllo, nell'impossibilità ad effettuare il prelievo del campione a cura dell'ispettore incaricato dalla struttura di controllo, l'operatore farà analizzare il prodotto da un laboratorio a propria scelta (per la verifica chimico/fisica, è preferibile rivolgersi a laboratori accreditati); il rapporto di prova dovrà essere allegato all'autodichiarazione a cura del proprio tecnico.
- Il campione andrà comunque numerato (a cura della struttura di controllo – contattare la struttura per l'indicazione del numero del campione) ed inserito nel sistema gestionale.
- Il numero dei campioni necessario all'attività di certificazione, in assenza di prelievo da ispettore incaricato, sarà conservato dall'operatore, in attesa del ritiro/consegna alla struttura di controllo.
- Nell'impossibilità a riunire la Commissione Organolettica, per come sarà comunicato dalla struttura di controllo all'operatore richiedente la certificazione, l'autodichiarazione a cura del proprio tecnico dovrà anche indicare la rispondenza organolettica del campione rispetto ai requisiti del disciplinare. Sarà facoltà del Presidente della Commissione organolettica procedere anche in autonomia, all'assaggio del campione (qualora disponibile) sul quale non sarà visibile l'indicazione del produttore, per la redazione della documentazione relativa alla verifica organolettica del campione.

- La struttura di controllo valuterà le autodichiarazioni, nonché ogni informazione utile per procedere all'emissione del certificato di idoneità, attraverso il Comitato di Certificazione oppure facendo ricorso ai soggetti indicati in sostituzione, per la decisione sull'emissione del certificato di idoneità.
- Al termine dell'emergenza, la struttura di controllo si occuperà della verifica di quanto autocertificato dagli operatori attraverso i loro tecnici, ovvero a completare le fasi che hanno seguito la procedura di emergenza in forza di quella ordinaria. Le irregolarità saranno segnalate agli organi competenti.
- Le certificazioni rilasciate durante il periodo di emergenza, saranno comunicate come da disposizioni ministeriali, agli organismi competenti.